Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 12 aprile 1977, 8 settembre 1977, 3 marzo 1978, 27 settembre 1978 e 29 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1352)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Nomina dei componenti la commissione dell'albo nazionale dei concessionari del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso:

che con decreto ministeriale n. 3/7670-76 del 14 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1976, registro n. 57 Finanze, foglio n. 265, si è provveduto al rinnovo della commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per l'esame delle domande di iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti all'albo medesimo;

che ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 3/47 del 3 febbraio 1973, recante norme per la formazione e la tenuta dell'albo suddetto e per il funzionamento della relativa commissione, i componenti della stessa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati e che in caso di sostituzione di uno di essi il sostituto dura in carica per il restante periodo;

che essendo pertanto scaduto in data 14 ottobre 1979 il triennio di durata in carica dell'attuale commissione occorre procedere al rinnovo della medesima;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 25000.26.52 del 9 giugno 1979, con la quale è stato designato quale rappresentante di quel Ministero il dirigente superiore viceprefetto dott. Vincenzo Chianese;

Vista la nota n. 1040 del 21 giugno 1979 dell'Associazione nazionale comuni d'Italia che ha designato, in rappresentanza dei comuni, il dott. Walter Armanini, assessore del comune di Milano;

Visto il foglio del 25 ottobre 1979, con il quale la Federazione italiana pubblicità ha riconfermato in rappresentanza dei concessionari, il dott. Antonio Balzerano;

Considerato che deve, altresì, far parte della commissione un funzionario addetto ai servizi della imposta comunale sulla pubblicità e che il presidente della commissione stessa deve essere il direttore generale per la finanza locale;

che le funzioni di segretario devono essere disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione il quale può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un altro impiegato con pari qualifica;

Decreta:

La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, è composta:

dal direttore generale per la finanza locale: presidente;

dal viceprefetto dott. Vincenzo Chianese, dirigente superiore del Ministero dell'interno;

dal dott. Giuseppe Patanè, primo dirigente della divisione competente del servizio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità;

dal dott. Walter Armanini, in rappresentanza dei comuni;

dal dott. Antonio Balzerano, in rappresentanza dei concessionari.

Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore aggiunto di divisione dott. Ernesto Marzà e, in sua sostituzione, dal direttore di sezione dott.ssa Rosalba Tedesco in Amore, entrambi in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale.

Il relativo onere graverà sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero (n. 1941 per l'esercizio finanziario 1979).

Resta fermo il divieto, a norma dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di corrispondere i gettoni di presenza al segretario della commissione, trattandosi di funzionario che fruisce dell'assegno perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1980
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 284

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Revisione generale degli estimi dei terreni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, punto 15 e 3, punto 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visti gli articoli 22, 24, 28 e 30 del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente la istituzione e disciplina dell'imposta sui redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni;

Ritenuto che occorra provvedere all'attuazione della revisione generale degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario;

Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale nella seduta del 20 settembre 1979;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente nel merito i comuni competenti per territorio.

Alle quantità media ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione deve essere applicata di norma la media dei prezzi correnti nel biennio 1978-79. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti è tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.

In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.

Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili sugli ordinari capitoli di spesa a partire dall'esercizio 1980.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1973, con il quale il comune di Vasto, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 375.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 28.252.000 per anni 15, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 12 gennaio 1978, n. 63, della giunta municipale di Vasto, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 17 luglio 1978, n. 285;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo, sezione di Chieti, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 306.023.357 per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Vasto il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. arch. Renato Cozzi, il comune di Vasto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 306.023.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Vasto un contributo nella misura di L. 24.060.000 annue (pari al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 20.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e sino all'esercizio 1995.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza e dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Vasto, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 121

(962)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami:

incendio, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto, infortuni, malattia, furto, cristalli, rischi atomici, trasporti, grandine, cauzioni, pioggia, aeronautica;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1085)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Italiana vita, con sede in Milano:

tariffa 87 (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 88 (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 25 relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 26 relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964).

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « Tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami « Malattia », « Altri danni ai beni », « Tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, guasti macchine e rischi di montaggio e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami « Malattia », « Altri danni ai beni », « Tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami « Malattia », « Altri danni ai beni », « Tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1087)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Preservatrice assicurazioni, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Preservatrice assicurazioni, con sede in Roma, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, guasti macchine, rischi atomici, trasporti e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Preservatrice assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Alleanza Securitas Esperia, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Alleanza Securitas Esperia, con sede in Roma, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi atomici, guasti macchine, trasporti e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Alleanza Securitas Esperia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami « Malattia » e « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cauzioni, credito, cristalli, furti, grandine, guasti macchine e rischi montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, rischi impiego, trasporti e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami « Malattia » e « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami « Malattia » e « Perdite pecuniarie di vario genere » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 8-63 (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 8-63 (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la nota n. 150319 del 16 ottobre 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale pro-

prio rappresentante nel comitato predetto, il rag. Domenico Gallinotti, primo dirigente, in sostituzione del dott. Domenico Battaglia, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Domenico Gallinotti, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Domenico Battaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota n. 150320 del 16 ottobre 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Amelio Calitri, primo dirigente, in sostituzione del dott. Riccardo Corposanto, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Aurelio Calitri, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Riccardo Corposanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978, [illegible] gennaio 1979, 10 maggio 1979, 7 agosto 1979 e 12 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979 e 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano (Perugia), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 25 luglio 1979 e 26 luglio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti *dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa* per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star, in Dosso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 25 luglio 1979, 26 luglio 1979 e 25 gennaio 1980 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979, 19 marzo 1979 e 25 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Eliera-Umbra, in Corciano (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata al 27 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1353)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star, in Dosso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara);

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara), e prolungata al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Majellaro arredamenti, in Modugno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1361)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 10 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star, in Dosso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 26 gennaio 1980 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara), è prolungata al 3 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 27 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Majellaro arredamenti, in Modugno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari);

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari), è prolungata al 5 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 11 maggio 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979, 17 ottobre 1979 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 al 10 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1356)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 6 novembre 1978, 7 novembre 1978, 8 novembre 1978, 28 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 22 giugno 1979 e 4 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio al 2 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino), è prolungata al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara);

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 25 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1979 e 8 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1978 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1364)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 1° settembre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 31 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1358)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star, in Dosso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 26 gennaio 1980, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1351)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1980.

Nomina del rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari regionali e sostituzione di due membri del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i propri decreti 20 gennaio 1978 e 7 novembre 1978 concernenti rispettivamente la istituzione e la costituzione del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo;

Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 gennaio 1978, dall'ufficio del Ministro per gli affari regionali;

Viste le designazioni dei rappresentanti regionali all'uopo effettuate dalla commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Decreta:

Il prefetto Salvo dott. Pietro è chiamato a far parte del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo, in rappresentanza dell'ufficio del Ministro per gli affari regionali.

L'assessore Mario Floris della regione Sardegna e l'assessore Augusto Rollandin della regione Valle d'Aosta sono chiamati a far parte del comitato stesso in sostituzione degli assessori Giuseppe Serra e Francesco Porcelli, rispettivamente della regione Sardegna e della regione Campania, cessati dalla carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Bari;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 30 aprile 1979 e 2 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 febbraio 1978 al 18 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Bari, è prolungata al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(1359)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Bari;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 30 aprile 1979, 2 maggio 1979 e 1° febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 febbraio 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Bari, è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(1360)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 novembre 1978, 23 febbraio 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1346)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 novembre 1978, 23 febbraio 1979, 2 agosto 1979 e 4 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1347)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 27 novembre 1978, 23 febbraio 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Nomina del commissario liquidatore della gestione separata di assistenza sanitaria della Cassa nazionale del notariato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria ed in particolare l'art. 12-*bis* di detta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale si è proceduto alla individua-

zione degli enti non compresi tra quelli di cui al primo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349 e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Viste le note dell'8 luglio 1978 del Ministero di grazia e giustizia, del 12 ottobre 1978 del Ministero del tesoro, del 23 giugno 1979 del Ministero della sanità, con le quali le amministrazioni predette hanno espresso il loro avviso circa l'assoggettamento della Cassa nazionale del notariato alle norme della riforma sanitaria;

Considerato che la Cassa nazionale del notariato ha istituito dal 1° luglio 1960 una separata gestione di assistenza sanitaria in favore dei notai in esercizio e in pensione e dei loro familiari;

Ritenuta l'opportunità che si provveda alla nomina del commissario liquidatore della gestione separata di assistenza sanitaria della Cassa nazionale del notariato, con sede in Roma, via Flaminia, 160;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Vacca è nominato commissario liquidatore della gestione separata di assistenza sanitaria della Cassa nazionale del notariato.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 27 novembre 1978, 23 febbraio 1979, 2 agosto 1979 e 9 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1979, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979, 14 marzo 1979, 5 giugno 1979 e 21 agosto 1979 di concessione del trattamento straor-

dinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1522)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Nomina di tre componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 1973 e 29 aprile 1976, con i quali il prof. Pietro Armani, il dott. Mario Schiavone ed il dott. Luigi Acrosso sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale;

Considerato che per i predetti esperti è decorso il periodo di carica previsto dall'art. 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e che occorre pertanto provvedere al rinnovo delle relative cariche;

Decreta:

Il prof. Pietro Armani, il prof. Natalino Irti e il prof. Alessandro Petriccione sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: LOMBARDINI

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del Tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1980
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 332

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1980
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 333

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del Tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelli che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1980
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 331

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1980, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 2.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per lo importo di nominali lire 2.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1980, ad

un prezzo di emissione di lire 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale, comprensivo dell'importo dei dietimi di interesse, relativi al 1° e al 2 marzo 1980.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1980, è pari al 7,70 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente — in regime di capitalizzazione composta — alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1980 e l'ultima il 1° marzo 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 febbraio 1980, a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 28 febbraio 1980. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 3 marzo 1980, gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 997.500 per ogni milione nominale sottoscritto, comprensivo dell'importo dei dietimi di interesse relativi al 1° e al 2 marzo 1980.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 647 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° MARZO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° MARZO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° MARZO 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1982 faranno carico ad appositi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti. Cap. 4691 anno finanziario 1980, lire 154 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 330

(1746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1980
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 50/1979 del 23 ottobre 1979;

Preso atto delle relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979 e 1° febbraio 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 1/1980, da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti dalla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi delle confezioni suddette, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 1/1980 possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3. — I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.

4. — Le aziende farmaceutiche, produttrici, interessate alle variazioni di prezzo di cui all'elenco allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, istanza in carta da bollo per il riesame delle determinazioni di prezzo adottate.

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subito variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non ha effetto sospensivo.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

	Numero registraz.	Prezzo
Acidrine - Sir		
40 cpr	23447	2.700
Allicina suka - Palastra Ita		
100 cps	12448	2.500
Aminoabbott - Abbott		
destr fl 250 ml	04916	2.3
destr fl 500 ml	04916	3.4
iv 1 fl 500 ml	04916	3.4
Arumalon - Lpb		
5 f 1 ml	11839	1.7
Bilibyk + km - Byk gulden		
4 cpr + sosp km	20092	2.2
Bilivita - Vita farmac.		
os 30 fl 10 g	18688	4.2
Biloptin - Schering		
6 cps	21011	1.7
Cormelian - Schering		
50 cpr	23520	9.4
Daflon - Servier		
30 conf.	23356	4.3
Depakin - Sigma Tau		
os gtt 40 ml	22483/A	4.5
40 cpr 200 mg	22483	4.8
Elase - Parke-Davis		
polv. liof fl 30 ml	19779	4.6
pom. 10 g	19779/A	2.3
pom. 30 g c/appl.	19779/A	5.6
Emagel - Ist. Behring		
1 fl 500 ml + raccordo	20310	6.9
Ferrum Hausmann - Manzoni		
os 5 fl	07293/A	2.8
40 conf.	07293/B	3.0
5 f 5 ml iv	07293	4.8
Gamma-Venin - Ist. Behring		
fl 2,5 g + fl 50 ml	21177	160.5
fl 250 mg + f 5 ml	21177	18.0
fl 500 mg + f 10 ml	21177	34.4
Intrafer - Manzoni		
5 f 2 ml	16747	4.1
Itamidone - Farmitalia		
10 cpr	03411	7
Ixoten - Schering		
25 cpr 50 mg	23128	11.3
Luvatren - Cilag Chemie		
os gtt 10 ml	21465/A	1.3
20 cpr	21465	2.0
5 f 1 ml	21465/B	1.5
Neuramide Sherman - Difa		
1 f 1,3 ml	05104	2.9
3 f 1,3 ml	05104	7.5
Orap - Janssen		
forte 20 cpr 4 mg	22907/1	5.1
25 cpr 1 mg	22907	2.3
75 cpr 1 mg	22907	5.4
Ossopan - Lpb		
polv. 50 g	00821/A	1.5
150 conf.	00821	3.1
30 conf.	00821	1.4
Piroreumal - Medosan		
10 sup.	17176	1.2
Pir-Due - Ibis		
25 cpr	19112/A	1.2
Plastoderm - Schering		
1 cerotto	23120	[illegible]
3 cerotti	23120	[illegible]
5 cerotti	23120	1.[illegible]
Polifago - Formenti		
os 10 f 10 ml	07688	3.5

	Numero registraz.	Prezzo
Posterisan - Caber		
pom. 25 g	06025/A	850
10 supp.	06025	1.170
Priatan - Knoll		
25 cpr	16314	1.610
Raveron - Lpb		
6 f 1 ml	12936	2.300
Reasec - Cilag Chemie		
os gtt 15 ml	21234/A	1.020
20 cpr	21234	1.260
Reumaplus - Cif		
30 cps	23416	2.310
Sadoreum - Giustini		
25 cps 25 mg	21075	1.020
Sedasmin - Brocades		
20 cpr	06960	1.010
Singletin - Ici		
16 cps	20876	1.390
8 cps	20876	910
Tebonin Retard - Also		
20 conf.	21628/1	1.960
60 conf.	21628/1	4.340
Tebonin - Also		
os gtt 100 ml	21628/B	1.890
os gtt 30 ml	21628/B	990
10 f 5 ml	21628	2.160
60 conf.	21628/A	1.860
Thromboclase - Italfarmaco		
fl + 1 f solv.	21508	19.440
Tiopirin - Farge		
12 cpr	19761/A	820

(1651)

Provvedimento n. 2/1980
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 50/1979 del 23 ottobre 1979;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 50/1979;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 1° febbraio 1980;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiale e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 2/1980 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

	Numero registraz.	Prezzo
Crioprecipitato Kabi - Kabi-Lang		
fl 250 U + F	23116	98.490
Fattor Um. Antiemof. - Isi		
fl 100 U + fl	23554	53.000
Hemofil - Travenol		
i.v. 1 fl 1.000 U.I. + 1 fl	23552/A	379.670
i.v. 1 fl 275 U.I. + 1 fl	23552	109.230
Koate Cutter - Bayer		
250 fl + fl	23553	101.960
Kryobulin - Immuno		
fl 1.000 U.I. + solv.	22720/3	379.810
fl 250 U.I. + solv.	22720/1	101.710
fl 500 U.I. + solv.	22720	192.380
Lio-Crio - Ism		
250 U fl 125 ml + fl	23863	132.090
500 U fl 125 ml + fl	23863/1	260.970
Uman Cry VIII - Biagini		
1 fl 250 U + fl	23308/2	99.860
1 fl 500 U + fl	23308	195.440
1 fl 100 U + fl	23308/1	42.160

(1652)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nella deliberazione del 15 settembre 1979 del Consiglio nazionale forense, allegata al decreto ministeriale 26 settembre 1979, riguardante la «Tariffa forense in materia civile penale e stragiudiziale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, alla pagina 11, in margine alla lettera «*F*) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti» dove è scritto: «dallo 0,50% al *30%* a seconda dell'attività prestata con il minimo di L. 20.000», deve leggersi: «dello 0,50% al *3%* a seconda dell'attività prestata con il minimo di L. 20.000».

(1653)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » senza altra indicazione aggiuntiva è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese dal 40 % al 50%;
Marzemino (Berzamino) dal 35 % al 45 %;
Barbera dal 3 % al 10 %.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Merlot ed Incrocio Terzi N1 presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale.

La denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » con la specificazione aggiuntiva « Trebbiano » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve del vitigno Trebbiano di Soave, localmente noto anche come Trebbiano Veronese o Trebbiano di Lugana e/o dal vitigno Trebbiano Toscano.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Capriano del Colle » comprende la zona collinare idonea alla coltura della vite dei comuni, in provincia di Brescia, di Capriano del Colle e Poncarale.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla statale Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limiti segue tale strada, in direzione sud-ovest, fino a quota 98 (km 10,2 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle, costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero. Lungo questi, in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina M.te Santo, la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo Cascina Ortigara e attraversando le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Grilli. Da Cascina Grilli prosegue verso sud-est lungo la strada che attraversa la località la Santissima fino a raggiungere a quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali è di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche del vino; tuttavia è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione di uva ammessa per i vini « Capriano del Colle » non deve essere superiore a 125 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per il tipo rosso ed al 68 % per il vino « Trebbiano ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale.

E' tuttavia in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su richiesta, cha le operazioni di vinificazione siano effettuate anche in territori limitrofi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Capriano del Colle » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Capriano del Colle », all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« Capriano del Colle »:

colore: rosso rubino, vivace, brillante;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, brioso, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Capriano del Colle Trebbiano »:

colore: dal verdolino al paglierino più o meno intenso;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, leggermente asprigno se giovane;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Capriano del Colle » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi comprese le menzioni superiori, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, zone, aree e località comprese nella zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Non è ammessa l'immissione al consumo di bottiglie con tappo a corona od a strappo.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Capriano del Colle » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

(1489)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Youla » di Courmayeur

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979, n. 1996, la S.p.a. S.C.A.M.I.F. 2, in Aosta, è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte Youla » di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1978, n. 1660.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1060)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte La Vittoria » di Courmayeur

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979, n. 1997, la S.p.a. S.C.A.M.I.F. 2, in Aosta, è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte La Vittoria », di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1975, n. 1527.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1061)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Cinciano » di Poggibonsi

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1980, n. 2011, la S.r.l. Nuova Sorgente, in Poggibonsi (Siena), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Cinciano », di cui ai decreti ministeriali 20 marzo 1969, n. 1019 e 15 aprile 1969, n. 1020.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,78	806,78	806,65	806,78	806,50	806,70	806,80	806,78	806,78	806,70
Dollaro canadese	695,90	695,90	695 —	695,90	695,75	695,90	695,70	695,90	695,90	695,90
Marco germanico	463,58	463,58	463,50	463,58	463,40	463,58	463,50	463,58	463,58	463,60
Fiorino olandese	420,77	420,77	420,75	420,77	420,50	420,77	420,75	420,77	420,77	420,80
Franco belga	28,569	28,569	28,60	28,569	28,55	28,56	28,57	28,569	28,569	28,55
Franco francese	197,93	197,93	197,85	197,93	197,90	197,50	197,93	197,93	197,93	197,95
Lira sterlina	1858,70	1858,70	1859,50	1858,70	1857,75	1858,70	1859,20	1858,70	1858,70	1858,70
Lira irlandese	1713,50	1713,50	1715 —	1713,50	1714 —	—	1714,50	1713,50	1713,50	—
Corona danese	148,28	148,28	148,35	148,28	148,25	148,28	148,28	148,28	148,28	148,30
Corona norvegese	165,68	165,68	165,80	165,68	165,60	165,68	165,60	165,68	165,68	1 5,70
Corona svedese	194,22	194,22	194,30	194,22	194,10	194,22	194,23	194,22	194,22	194,20
Franco svizzero	498,50	498,50	499 —	498,50	498,10	497,50	498,24	498,50	498,50	498,50
Scellino austriaco	64,616	64,616	64,60	64,616	64,58	64,61	64,59	64,616	64,616	64,60
Escudo portoghese	16,95	16,95	17,13	16,95	17,07	16,95	17 —	16,95	16,95	16,95
Peseta spagnola	12,162	12,162	12,17	12,162	12,15	12,16	12,165	12,162	12,162	12,16
Yen giapponese	3,341	3,341	3,35	3,341	3,34	3,34	3,341	3,341	3,341	3,34

Media dei titoli del 12 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,050
» » » » 1- 3-1979/81	98,900
» » » » 1- 7-1979/81	97,850
» » » » 1- 5-1979/82	97,350
» » » » 1- 7-1979/82	97,050
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,700
» » » 12 % 1- 4-1982	96,800
» » » 12 % 1-10-1983	95,575
» » » 12 % 1- 1-1984	95,600
» » » 12 % 1- 4-1984	95,475
» » » 12 % 1-10-1987	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,75
Dollaro canadese	695,80
Marco germanico	463,54
Fiorino olandese	420,76
Franco belga	28,569
Franco francese	197,93
Lira sterlina	1858,95
Lira irlandese	1714 —
Corona danese	148,28
Corona norvegese	165,64
Corona svedese	194,225
Franco svizzero	498,37
Scellino austriaco	64,603
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	12,163
Yen giapponese	3,341

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	805,20	805,20	805,30	805,20	—	805,20	805,30	805,20	805,20	805,20
Dollaro canadese	694 —	694 —	694,35	694 —	—	694 —	694,40	694 —	694 —	694 —
Marco germanico	463,52	463,52	463,25	463,52	—	463,52	463,49	463,52	463,52	463,50
Fiorino olandese	420,73	420,73	420,80	420,73	—	420,73	420,79	420,73	420,73	420,75
Franco belga	28,571	28,571	28,56	28,571	—	28,57	28,58	28,571	28,571	28,60
Franco francese	198,03	198,03	198 —	198,03	—	198,03	198,04	198,03	198,03	198,05
Lira sterlina	1858,80	1858,80	1858,50	1858,80	—	1858,80	1858,30	1858,80	1858,80	1858,80
Lira irlandese	1713,50	1713,50	1714 —	1713,50	—	—	1714 —	1713,50	1713,50	—
Corona danese	148,30	148,30	148,35	148,30	—	148,30	148,29	148,30	148,30	148,30
Corona norvegese	165,49	165,49	165,50	165,49	—	165,49	165,45	165,49	165,49	165,50
Corona svedese	194,24	194,24	194,10	194,24	—	194,24	194,30	194,24	194,24	194,25
Franco svizzero	499,38	499,38	499,10	499,38	—	499,38	499,15	499,38	499,38	499,40
Scellino austriaco	64,624	64,624	64,60	64,624	—	64,62	64,70	64,624	64,624	64,65
Escudo portoghese	16,95	16,95	17,30	16,95	—	16,95	17 —	16,95	16,95	16,95
Peseta spagnola	12,149	12,149	12,15	12,149	—	12,14	12,14	12,149	12,149	12,15
Yen giapponese	3,331	3,331	3,3350	3,331	—	3,33	3,333	3,331	3,331	3,33

Media dei titoli del 13 febbraio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	65,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,100
» » » » 1- 3-1979/81	98,900
» » » » 1- 7-1979/81	98,500
» » » » 1- 5-1979/82	97,350
» » » » 1- 7-1979/82	97,125
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,750
» » » 12 % 1- 4-1982	96,775
» » » 12 % 1-10-1983	95,525
» » » 12 % 1- 1-1984	95,550
» » » 12 % 1- 4-1984	95,200
» » » 12 % 1-10-1987	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	805,25
Dollaro canadese	694,20
Marco germanico	463,505
Fiorino olandese	420,76
Franco belga	28,575
Franco francese	198,035
Lira sterlina	1858,55
Lira irlandese	1713,75
Corona danese	148.295
Corona norvegese	165,47
Corona svedese	194,27
Franco svizzero	499,265
Scellino austriaco	64,662
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	12,144
Yen giapponese	3,332

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 31 ottobre 1975, con il quale il dott. Paolo Carrà ed il dott. Franco Bertinetti vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il rag. Angelo Vannone, nato a Torino il 19 luglio 1932, ed il dott. Antonio Ferrante, nato a Napoli il 3 maggio 1921, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(1295)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Agostino Serra, nato a Padria (Sassari) il 20 febbraio 1908, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(1296)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Oltresarca

Con deliberazione 9 novembre 1979, n. 9832, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3662/10 del comune catastale di Oltresarca dal demanio al patrimonio provinciale.

(1297)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Gli allegati 1 e 2 al bando di concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma di esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un componimento di italiano.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

ALLEGATO 2

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Piazza Colonna - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (2) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere cittadino italiano;

2) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso (5);

4) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . di . . . . . .;

5) trovarsi nella seguente posizione militare . . . .;

6) aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(6) Solo nel caso affermativo, precisando la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla citata legge n. 15 del 1968.

(1757)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1596)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Cattedra di clinica ortopedica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1597)

Concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi centocinquanta posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

Veduto il decreto ministeriale 13 agosto 1979, con il quale, nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici periferici, si è provveduto:

a) alla ripartizione funzionale, nel limite del relativo contingente, dei posti di organico previsti per la scuola media (centosessanta) nei settori d'insegnamento linguistico-espressivo (centodue posti), delle scienze matematiche e naturali (trentatre posti), delle materie tecnologiche ed altre specialità professionali (quindici posti) e dell'educazione fisica e sportiva (dieci posti);

b) alla ripartizione funzionale, nel limite del relativo contingente, dei posti di organico previsti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici (centocinquanta posti) nei settori d'insegnamento linguistico-espressivo (posti trentacinque), delle scienze storiche e sociali (posti quattordici), delle scienze matematiche e naturali (posti venti), delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali (posti settantasei), dell'educazione fisica e sportiva (posti cinque);

c) a sostanziare, ove consentito dalle disponibilità organiche, con gruppi interdisciplinari in sottosettori alcuni settori d'insegnamento ed a ripartire fra i sottosettori stessi i posti assegnati ai relativi settori;

d) alla ripartizione territoriale di tutti i posti indicati nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) alla determinazione del contingente di posti da destinare alle scuole in lingua slovena, tedesca e delle località ladine (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974) da imputare sia per la scuola media (quattro posti complessivi), sia per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado (tre posti complessivi) ai rispettivi settori linguistico-espressivi - sottosettori materie letterarie;

f) alla determinazione del contingente di posti per le discipline plastico-visuali e tecnico-professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici (diciannove posti complessivi) da imputare per numero dieci unità al settore linguistico-espressivo e per numero nove unità al settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali;

Veduto il citato decreto ministeriale 13 agosto 1979, dal quale risulta che l'assoluta indistinzione di funzioni che caratterizza il settore dell'educazione fisica e sportiva nei due contingenti della scuola media e della scuola secondaria di secondo grado rende superfluo coprire con almeno un ispettore, separatamente per ciascun contingente, tutte le circoscrizioni territoriali individuate nelle tabelle *A* e *B* allegate allo stesso provvedimento e che, pertanto, è sufficiente che tale copertura avvenga considerando congiuntamente i contigenti medesimi;

Veduto il decreto ministeriale 23 ottobre 1978, con il quale sono stati stabiliti i programmi delle prove di esame e la tabella di valutazione dei titoli per i concorsi per la qualifica di ispettore tecnico periferico per i contingenti riservati all'istruzione secondaria di primo e secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero dei posti e con speciale riferimento alle esigenze relative ai settori e sottosettori d'insegnamento appresso indicati e per il contingente di posti da destinare alle scuole in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, sono indetti i seguenti consorsi, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado:

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	*Note*
1	12	Settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie	
2	1	Settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie	Contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena
3	1	Settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie	Contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca
4	1	Settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie	Contingente riservato alle scuole delle località ladine
5	10	Settore linguistico-espressivo - sottosettore lingue e civiltà straniere	
6	10	Settore linguistico-espressivo - sottosettore discipline plastico-visuali per gli istituti di arte e i licei artistici	
7	14	Settore scienze storiche e sociali	
8	10	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore matematica e fisica	
9	10	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore scienze naturali e geografiche	
10	8	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline agrarie	
11	6	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche	
12	13	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline economiche ed amministrative	
13	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline architettoniche, edili e topografiche	
14	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche	
15	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline di chimica e chimica applicata	
16	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche	
17	9	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline tecnico-professionali per gli istituti di arte e i licei artistici	
18	5	Settore educazione fisica e sportiva	

Art. 2.

E' ammesso a partecipare ai concorsi il personale direttivo e docente di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sessantacinquesimo anno di età:

a) i presidi e gli insegnanti della scuola media;

b) i presidi e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

c) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori ed i rettori dei convitti nazionali;

d) le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato;

e) i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte;

f) gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso del diploma di laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente deve avere un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni.

L'anzianità di servizio, le qualifiche ed il titolo di studio previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale insegnante e direttivo appartenente ad una delle categorie sopra indicate titolare in istituzioni scolastiche, rispettivamente, con lingua d'insegnamento slovena, con lingua d'insegnamento tedesca e delle località ladine, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) il concorso a cui intende partecipare, indicandone il numero d'ordine, il numero dei posti, il settore d'insegnamento e, ove previsto, il relativo sottosettore come risultano indicati nel precedente art. 1.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente art. 2 e che intendano partecipare ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 1 del presente decreto dovranno, inoltre, indicare esattamente il contingente di posti a loro riservato;

c) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio;

e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi.

In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

f) di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

g) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e di non essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto.

Non saranno presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tali documenti non potranno essere rettificati nè regolarizzati;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum* in cinque copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e di direzione.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la predetta documentazione, le pubblicazioni e le opere artistiche di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande e saparatamente dalle stesse e dai documenti di cui sopra, gli interessati dovranno far pervenire, in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, le eventuali pubblicazioni attinenti al settore o al sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso al quale chiedono di partecipare.

I cinque plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato da un elenco, sottoscritto dal candidato, delle pubblicazioni in esso contenute, saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura « CONCORSO A ISPETTORE TECNICO PERIFERICO PER GLI ISTITUTI E SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Entro lo stesso termine e con le modalità sopra stabilite per le pubblicazioni gli interessati dovranno far pervenire le eventuali opere artistiche.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni, delle opere artistiche e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni, le opere artistiche ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, delle pubblicazioni e delle opere artistiche che verranno presentate al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti, pubblicazioni ed opere artistiche presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, indetti con il decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso oltre che di coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti anche di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà composta da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore ovvero, se previsto, nel sottosettore al quale il concorso si riferisce;

b) un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

c) un ispettore tecnico centrale.

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte ed i licei artistici, i membri di cui alla lettera *a*) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale d'arte drammatica.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Art. 8.

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

La commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio previsto nel precedente comma.

Art. 9.

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo i programmi fissati nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nel settore o, se previsto, nel sottosettore d'insegnamento al quale il concorso si riferisce;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Le prove scritte, a cui i candidati dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 5 *maggio* 1980 *saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candidati avranno a disposizione 8 ore.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con la modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed inco-

lumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I vincitori dei concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 1 dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la titolarità nelle istituzioni scolastiche previste nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina a ispettore tecnico periferico in prova per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado per il settore e, se previsto, sottosettore d'insegnamento al quale il concorso si riferisce e saranno assegnati a svolgere le loro funzioni, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto, nelle circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto presso le sovrintendenze scolastiche aventi sede, rispettivamente, a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

Il vincitore del concorso di cui al n. 2) del precedente art. 1 sarà assegnato alla sovrintendenza scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia; i vincitori dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso art. 1 saranno assegnati alla sovrintendenza scolastica provinciale di Bolzano.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

a concedere al personale nominato ispettore tecnico periferico in prova la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione;

ovvero alla restituzione del predetto personale al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 305

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: la prova verterà su argomenti didattico-pedagogici che interessino i modi di insegnamento e di apprendimento e l'attività stessa dei docenti. Pertanto, il candidato dovrà dimostrare una approfondita conoscenza dei temi delle scienze dell'educazione, con particolare riferimento alle moderne metodologie e tecniche di insegnamento, ed al valore dei sussidi didattici, delle problematiche attinenti l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento, la sperimentazione e le loro interconnessioni, in funzione della promozione dei processi di rinnovamento e di riforma delle istituzioni educative.

Seconda prova scritta: la prova verterà su più argomenti di cultura specifica proposti dalla commissione e riguardanti le singole discipline del gruppo per il quale il candidato concorre. Il candidato medesimo, svolgendone uno, dovrà dimostrare conoscenza approfondita ed aggiornata di detti argomenti trattandoli anche sotto il profilo della interdisciplinarietà.

Terza prova scritta: il candidato dovrà dimostrare approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici italiani, ivi comprese le competenze delle regioni e degli altri enti locali e l'iniziativa non statale, con specifico riferimento alle attribuzioni della funzione ispettiva, dei suoi rapporti con gli organi scolastici individuali e collegiali, con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione, con le regioni e gli altri enti locali. Il candidato dovrà, inoltre, possedere una seria informazione sugli ordinamenti scolastici dei principali Paesi esteri, con particolare riguardo a quelli delle Comunità europee anche con specifico riferimento alla funzione ispettiva.

Prova orale: il colloquio, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni presentate, dovrà accertare in particolare nel candidato quanto segue:

capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei grandi temi delle scienze dell'educazione nel loro sviluppo storico ed in rapporto alle problematiche educative emergenti in campo nazionale e internazionale anche per quanto concerne le relazioni intercorrenti fra la programmazione scolastica e lo sviluppo culturale e socio-economico del Paese;

conoscenza critica delle moderne metodologie e tecnologie educative con particolare riferimento agli specifici settori di competenza;

conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

conoscenza approfondita e critica dei più recenti contributi della ricerca scientifica nel settore culturale per il quale il candidato concorre;

conoscenza della legislazione scolastica e degli ordinamenti di cui al programma della terza prova scritta.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

TITOLI DIDATTICI E DI SERVIZIO

1) Anni di insegnamento di ruolo effettivamente prestato nelle scuole statali secondarie ed artistiche, in Italia ed all'estero.

2) Servizio nella funzione direttiva ed incarichi ispettivi:

a) servizio effettivo di ruolo di capo di istituto;
cazione fisica, l'incarico di coordinatore per l'educazione fisica;

b) incarichi di presidenza nelle scuole statali secondarie ed artistiche e limitatamente ai concorsi per il settore della educazione fisica, l'incarico di coordinatore per l'educazione fisica;

c) incarichi di collaborazione con il capo dell'istituto nelle scuole statali secondarie ed artistiche;

d) incarichi ispettivi.

Sono valutabili come servizio effettivamente prestato tutti i servizi riconoscibili validi per legge come servizio di istituto nella scuola.

TITOLI DI CULTURA

1) Laurea di ammissione al concorso.

2) Altre lauree diverse da quella di ammissione e, per il personale dell'istruzione artistica, titolo di studio eventualmente posseduto.

3) Abilitazioni all'insegnamento ed idoneità ed abilitazioni conseguite in concorsi a cattedre, per titoli ed esami; inclusione interna per i concorsi degli istituti di istruzione artistica; idoneità conseguita nei concorsi a preside e ad ispettore.

4) Diplomi universitari di specializzazione.

5) Incarichi di insegnamento universitario; assistentato di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione superiore.

6) Pubblicazioni ed opere artistiche relative alla materia oggetto del concorso.

7) Titoli vari (partecipazione a commissioni di studio, di concorsi a cattedra e di esami di abilitazione; maturi e ternati in concorsi universitari; lettori presso università italiane e straniere; promozioni per merito distinto, per titoli ed esami; ecc.).

TABELLA *C*

RIPARTIZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE DEI POSTI DI ISPETTORE TECNICO PERIFERICO

CONTINGENTE PER GLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO, COMPRESI GLI ISTITUTI D'ARTE ED I LICEI ARTISTICI (POSTI N. 150)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	Settore linguistico-espressivo (posti n. 35)			Settore scienze storiche e sociali	Settore scienze matematiche e naturali (posti n. 20)		Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali (posti n. 76)								Settore educazione fisica e sportiva	Totale ispettori
	Materie letterarie	Lingue e civiltà straniere	Discipline plastico-visuali, per gli istituti d'arte ed i licei artistici		Matematica e fisica	Scienze naturali e geografiche	Discipline agrarie	Discipline nautiche	Discipline economiche ed amministrative	Discipline architettoniche, edili e topografiche	Discipline meccaniche e tecnologiche	Discipline di chimica e chimica applicata	Discipline elettrotecniche ed elettroniche	Discipline tecnico-professionali, per gli istituti d'arte ed i licei artistici		
1) Piemonte .	1	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	13
2) Lombardia .	1	1	1	2	1	1	1	—	2	1	1	1	1	1	1	16
3) Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia	4(*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	17
4) Emilia - Romagna, Marche	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	13
5) Toscana, Liguria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	14
6) Lazio, Umbria	1	1	1	2	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	15
7) Campania, Abruzzo, Molise	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	—	17
8) Puglia, Basilicata, Calabria	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	—	17
9) Sicilia .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
10) Sardegna .	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	13
Totali . .	15	10	10	14	10	10	8	6	13	10	10	10	10	9	5	150

(*) E' riservato il contingente di un posto da destinare alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, di un posto da destinare alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e di un posto da destinare alle scuole delle località ladine.

(1112)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448: precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: ordinamento dell'Accademia Aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388: modificazioni del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Visto il decreto *legge legislativo 7 giugno 1945, n.* 568: norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in s.p.e. dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e decreto ministeriale 24 dicembre 1973: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare, registrati alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79 e 80;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli Istituti italiani di istruzione secondaria di 2° grado o di istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755: aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª clase dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

quattordici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I candidati — che, a seguito della visita psicofisiologica e delle prove psico-attitudinali, risultino dotati dello sviluppo organico e delle attitudini psicofisiologiche necessarie all'esercizio delle specifiche funzioni professionali — dovranno superare un esame, che verterà sulle seguenti materie e servirà, inoltre, per stabilire le graduatorie dei vincitori del concorso:

prova scritta di composizione italiana;

prova orale di matematica;

prova orale facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge del 1912, n. 555);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1980, compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, cioè siano nati dopo il 31 ottobre 1958 e prima del 31 ottobre 1963;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità;

f) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, perchè prosciolti dal corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

g) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1980 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o professionale o artistica (integrata solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso integrativo del liceo artistico di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);

ragioniere e perito commerciale;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;

maestro d'arte, integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;

abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

I candidati — che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio — dovranno all'atto della presentazione alla prova di italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione alle prove d'esame del concorso è subordinata al riconoscimento, da parte di un provveditorato agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati, a norma dell'art. 5 della legge n. 153 del 3 marzo 1971 e dal decreto ministeriale 1° febbraio 1975.

A tal fine, coloro, che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di studio estero, dovranno dichiarare nella domanda la durata, compresa l'istruzione primaria, degli studi compiuti o da compiere.

Coloro, che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera, attestante che essi si trovino nelle condizioni di poter conseguire tale titolo in tempo utile. Il predetto certificato dovrà essere munito della prevista dichiarazione degli agenti diplomatici o consolari.

h) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica: dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica, necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica, richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia aeronautica.

Art. 3.
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

redatta in duplice copia, di cui una sola in carta da bollo;

firmata per esteso dal candidato;

presentata a mano o inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata, per autentica, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei residenti all'estero, potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

La firma dei militari, potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

I militari in servizio, sono autorizzati a trasmettere la domanda direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, la quale eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. In ogni caso, i comandi interessati faranno seguire un rapporto informativo.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo l'allegato 4, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio, dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati, che ne posseggano i requisiti, potranno partecipare ad entrambi i ruoli e dovranno produrre due distinte domande (in unica busta) e dovranno sostenere distinti esami.

I candidati, che omettono di indicare nella domanda il ruolo in cui intendono partecipare, saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove psicoattitudinali od alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.
Domanda dei candidati minorenni

Il candidato — che, alla data della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne — dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori, o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Le firme del candidato e dei genitori dovranno essere tutte autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Tale atto dev'essere redatto dal sindaco, secondo l'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 5.
Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i candidati residenti all'estero, tale termine è di sessanta giorni.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate dopo il termine stabilito.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salvo la successiva regolarizzazione.

Art. 6.

Accertamenti fisio-psico-attitudinali

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno effettuati dall'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

I candidati saranno invitati a sostenere la visita psicofisiologica, presso il predetto Istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 45° giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Il candidato, che risulti effetto da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceverà dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo all'infermità o imperfezione. In tal caso l'interessato, qualora ne faccia esplicita domanda all'Istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni, potrà essere autorizzato a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettato, in sede privata e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, al relativo trattamento terapeutico. L'istituto medico legale comunicherà all'interessato la data della nuova visita.

Successivamente, i candidati, che avranno superato la visita psicofisiologica, verranno invitati a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove psico-attitudinali nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali hanno lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3.

I giudizi di idoneità e di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi, pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Esami di concorso

I candidati, risultati idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, saranno ammessi a sostenere le prove dell'esame di concorso, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

La prova scritta di composizione italiana avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana, alle ore 8 del giorno 19 agosto 1980 per i concorrenti al ruolo naviganti, ed alle ore 8 del giorno 18 settembre 1980, per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Le prove orali si svolgeranno presso l'Accademia aeronautica in date che saranno tempestivamente comunicate agli interessati con lettera raccomandata di convocazione.

Art. 8.

Disposizioni amministrative

I candidati, durante gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e le prove di esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario, ridotto, come da tabella n. 3, lettera I Ed. 1975 e successive varianti, da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti saranno assicurati, a cura e spese dell'amministrazione, per gli infortuni e le malattie che dovessero insorgere durante il periodo degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e durante le prove, scritte ed orali, di esame. Resterà a carico delle famiglie solo la parte di spesa eventualmente eccedente i massimali previsti dalle polizze assicurative all'uopo stipulate.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione dell'Accademia aeronautica per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, per le prove di esame e per l'inizio del corso, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Soltanto ai vincitori del concorso, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, verranno rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 9.

Documento di identificazione

Alla visita ed ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

Art. 10.

Mancata presentazione

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo, stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso, verrà nominata con successivo decreto, la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 12.

Graduatorie degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 5, abbiano riportato nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale di matematica la votazione minima di 12/20.

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette.

Alla predetta somma, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto qualora la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà, inoltre, tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati, risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 13.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Le ammissioni in Accademia dei concorrenti idonei si intenderanno effettuate in prova fino all'inizio delle attività accademiche: inizio ciclo di studi, inizio fase selettiva di volo. Gli allievi — che entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione — potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, ai quali il Comando dell'Accademia provvederà a darne comunicazione.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi.

I candidati, ammessi in Accademia, assumono la qualifica di allievi, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alla leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aeronautica in particolare.

I miltiari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 14.

Documento da produrre prima della prova scritta

All'atto della presentazione alle prove psicoattitudinali, i concorrenti dovranno presentare al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), uno dei seguenti documenti, in carta legale, a seconda della posizione militare in cui si trovino:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del concorrente, per i giovani che, per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) copia del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare e per i concorrenti che siano sottufficiali;

c) certificato di esito di leva, per i giovani che, pur avendo già concorso alla leva, siano stati dichiarati «non abili arruolati»;

d) copia dello stato di servizio, per i concorrenti che siano Ufficiali;

e) nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti capitanerie di Porto, per i concorrenti che siano iscritti nelle liste di leva mare e abbiano già concorso alla predetta leva.

Art. 15.

Titoli preferenziali

I concorrenti, in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno produrre, entro e non oltre il 18 agosto 1980, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola, da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

Art. 16.

Documenti da produrre dai concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti, collocati utilmente nelle graduatorie di merito, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) Estratto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato dal comune di origine.

2) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555.

3) Certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio.

4) Certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

5) Certificato di godimento dei diritti politici, dal quale risulti che il candidato ne gode, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati, di cui ai numero 2), 3), 4) e 5), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo.

6) Diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *g*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente affinchè sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sui diplomi originali o sui certificati di studio, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti il predetto titolo all'atto della promozione alla 3ª classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri, il titolo di studio sarà depositato presso la competente Università, all'atto della loro iscrizione al 3° anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere alla Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti, che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

I concorrenti, che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 3, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente capoverso, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, nè alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

7) Atto d'impegno: i concorrenti, ammessi in Accademia, dovranno oltre ai documenti sopra elencati, far pervenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6, col quale i genitori o uno solo, in caso di impedimento dell'altro genitore, o, il tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori, si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previsto dall'art. 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, concernente le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici ed inviato alla Direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale dell'Accademia aeronautica numero 80027280637).

Art. 17.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 18.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il 1° anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi di autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945 n. 568.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in s.p.e.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi — che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità — saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi — riconosciuti, durante il 2° o il 3° anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare — possono aspirare alla nomina a sottotenente in s.p.e. del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tale caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, saranno nominati sottotenenti in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nel predetto Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 20.

Art. 19.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 20 salvo i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi — che al termine del 2° anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami — sono avviati alla facoltà di ingegneria di una Università o ad un Politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa, all'inizio del 2° anno di corso in Accademia.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare, degli ufficiali in s.p.e. del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato (secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato) il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica;

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effetivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro, che non superino gli esami di cui al precedente capoverso, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 20.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del 3° anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti, che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel capoverso precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purchè entro il termine, abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il 2° e 3° anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al precedente capoverso, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti, che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del 4° anno, compresa la sessione autunnale non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 21.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 22.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare e dal volo e per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studio:

1) fondazione « Caduti dell'Aeronautica », istituita dalla Banca d'Italia: capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata sono assegnati i seguenti premi:

a) un premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) tre premi a tre allievi della seconda classe;

c) tre premi a tre allievi della terza classe.

I premi di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda alla terza classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

2) Fondazione « dott. Giuseppe Bucci »: capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo della 2ª classe e di un allievo della 3ª classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione, fra i due allievi, viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito.

3) Unione militare.

L'Unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 23.

Norme di carattere amministrativo

Ai sensi della legge 30 novembre 1978, n. 755, agli allievi del 1° e 2° anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 1.500 fino al terzo mese di servizio, 2.800 dal 4° al 12° mese, 3.500 dal 13° al 24° mese di servizio.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà, (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote, relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dell'assegno giornaliero da depositare sul predetto libretto a risparmio.

Sono, altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali, richieste dalle famiglie degli allievi;

b) interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

c) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie degli allievi. Esse dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il 1° o il 2° anno, sono tenuti a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in s.p.e. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 293

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati, presentati su carta non timbrata e non controssegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima della prova: 40 minuti.

Algebra.

Equazioni e problemi di primo grado a una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

I numeri reali. Calcolo dei radicali e potenze a esponente fratto.

Cenni sui numeri immaginari e sui numeri complessi. Equazioni di secondo grado a una incognita. Relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione di secondo grado. Regola di Cartesio. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Disequazioni di secondo grado.

Equazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche, binomie, trinomie e reciproche). Equazioni irrazionali. Disequazioni fratte. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi riconducibili a equazioni e a sistemi di equazioni di secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Potenze a esponente reale qualsiasi. Equazioni e sistemi di equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni e sistemi di equazioni logaritmiche.

Geometria.

Rette perpendicolari e rette parallele.
Somma degli angoli di un poligono.
Quadrangoli notevoli e loro proprietà.
Trasversali di un fascio di rette parallele.
Luoghi geometrici ed esempi.
Punti notevoli di un triangolo.
Circonferenze e cerchi; archi e settori. Corde e loro proprietà.
Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.
Costruzioni con la riga e con il compasso.
Angoli alla circonferenza e poligoni regolari.
Superfici piane equivalenti. Casi fondamentali di equivalenza fra poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.
Grandezze commensurabili e incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure. Aree dei poligoni.
Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.
Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni: teoremi delle corde, delle secanti e della tangente e secante di una circonferenza; costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, della sezione aurea di un segmento e del lato del decagono regolare di raggio dato. Rapporto dei perimetri e delle superfici di due poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.
Perpendicolarità di retta e piano.
Parallelismo nello spazio; rette parallele; retta e piano paralleli; piani paralleli.
Diedri.
Piani perpendicolari. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe. Angolo di due rette sghembe.
Triedri e angoloidi.
Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide; volume ed aree relativi.
Poliedri regolari.
Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, volumi ed aree relativi.
Applicazioni dell'algebra alla geometria.

Trigonometria.

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.
Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.
Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.
Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.
Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.
Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.
Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco meta. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.
Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.
Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.
Raggi dei cerchi: circoscritto, inscritto ed ex-inscritto ad un triangolo.
Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame ed in una traduzione, a prima vista, dall'italiano, di un brano scelto dall'insegnante.

Per conseguire una votazione che comporti l'aggiunta di uno o due punti alla graduatoria finale (vedi 3° cpv. dell'art. 12) il concorrente dovrà dar prova di avere un'ottima conoscenza della lingua o delle lingue prescelte, in modo da parlarle e scriverle correttamente e correntemente, così da meritare una votazione non inferiore a 16/20.

Durata massima della prova: 15 minuti per ogni lingua

ALLEGATO 2

REQUISITI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

Il candidato sarà sottoposto ad esame fisio-psicologico per accertare che sussistano le condizioni di idoneità per i caratteri psico-somatici richieste per l'ammissione in Accademia aeronautica e che non ricorrano le imperfezioni o infermità, previste in appositi elenchi (u.s. 2), che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea.

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

misure antropometriche non compatibili con i tipi di velivoli in dotazione all'Aeronautica militare;
statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;
alterazioni dello scheletro;
visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;
anomalie della percezione dei colori;
non completa integrità della funzione uditiva;
alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;
perdita non traumatica o carie estesa di 4 o più denti;
disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);
deficienze psico-fisiologiche;
malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;
precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratteriologici e culturali, in funzione dell'esercizio della navigazione aerea, in qualità di pilota militare di aeroplano.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie o alterazioni non manifestate all'atto degli accertamenti o che possono insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisio-psicoattitudinale richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI RICHIESTI PER LA AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

I requisiti somatico-funzionali e psicofisiologici, per l'ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità, che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del Genio aeronautico.

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano, di seguito, alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60;
alterazioni dello scheletro;
acutezza visiva naturale inferiore a 1/10 in ciascun occhio;
acutezza visiva inferiore a 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti;
miopia superiore a 5 diottrie;
astigmatismo o ipermetropia superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio;
anomalie della percezione dei colori;
non completa integrità della funzione uditiva;
alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;
disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);
deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali e loro esiti;

precedenti morbosi personali di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratterologici e culturali, richiesti per l'impiego quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

La carenza dei requisiti psico-attitudinali rappresenta causa di non idoneità.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie o alterazioni non manifestate all'atto degli accertamenti o che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisio-psicoattitudinale richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 4

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata in duplice
copia di cui una in carta bollata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi -
80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (cognome, in stampatello, e nome (1) . nato a . . il . . domiciliato a . . provincia . . codice postale . in via . . n. . . n. tel. . .), chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81.

Il sottoscritto è gia in possesso del titolo di studio (2) conseguito nell'anno presso l'istituto . di . . in via . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . nella sessione di esame del mese di . . presso l'istituto . . di . . (3), in via .

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) voler partecipare al concorso (4) . ;

b) essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) essere celibe, o vedovo, senza prole;

d) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) ;

e) non aver riportato condanne penali (6) . ;

f) essere iscritto al distretto militare di o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . ;

g) trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) . .

Dichiara, altresì, di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (8)

Allega una fotografia, senza copricapo, non autenticata, formato tessera con l'indicazione sul retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, .

Il candidato

Firme leggibili dei due genitori (9)

(se il candidato è minorenne)

Visto per l'autenticità delle firme (10)

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno all'atto della presentazione alla prova scritta d'italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo.

(4) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(8) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

(9) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(10) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata, redatta dal sindaco)

Comune di . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . del mese di . . . . . si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto i signori / il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . . I predetti / Il predetto . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne, acconsentono / acconsente affinchè questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO D'IMPEGNO
(art. 12 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, i sottoscritti / il sottoscritto . . . . domiciliat . . a . . . ., si obbligano / obbliga personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rim-

borsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi di commissariato, dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spese di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane . . . . e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno, per essere stato rimandato agli esami, poichè in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, i sottoscritti si obbligano / il sottoscritto si obbliga a rimborsare all'amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione dell'allievo, determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica i sottoscritti si obbligano / il sottoscritto si obbliga ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che sarà loro / gli sarà rimesso alla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiarano / Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1980-81 che accettano / accetta senza riserve, come dichiarano / dichiara di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Si obbligano / Si obbliga, infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il loro / suo domicilio presso l'Accademia aeronautica.

Data, ...

Firme leggibili / Firma leggibile

. . . .

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici.

ALLEGATO 7

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI E G.A.r.i. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA.

Capo		Q.tà
Asciugamani	n.	6
Asciugatoi (cm 40×60)	»	6
Asciugatoio da bagno	»	2
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Borsa completa per toletta	»	1
Borsa porta-tovaglioli	»	4
Bottone gemelli da polso	»	1
Bretelle	»	1
Bustina di cordellino g.a.	»	3
Calze di cotone g.a. alte	p.	18
Calze di cotone nero	»	22
Calze di lana bianca per ginnastica	»	10
Camicia bianca di cotone a fibra poliestere	n.	8
Camicia di tela g.a. tipo Oxford	»	7
Camicia di tela g.a. tipo Oxford estiva	»	6
Cappotto castorino g.a.	»	1
Cintura g.a. con placca metallica	»	2
Cinturone con pendagli	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	3
Cinturino bleu fibbia metallica	»	1
Distintivo A.M. di lana rossa	»	2
Distintivo A.M. ricamato in oro	»	4
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	»	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona)	»	1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona)	»	2
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Giarrettiere	p.	1
Guaine allievi piloti complete di distintivo di lana rossa	»	1
Guaine allievi con distintivo per impermeabile con termofodera	»	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile con termofodera	n.	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia bianca cotone estiva (tipo marina)	»	6
Maglia bianca lana mezze maniche	»	2
Maglia sportiva di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	3
Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
Mutandine da bagno	»	2
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numero metallo del corso	»	16
Pantalone corto di tela g.a.	»	2
Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	»	4
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	3
Pantofole	p.	1
Pianelle da bagno	»	1
Pigiama	n.	3
Spadino	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	3
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Slip	n.	14
Sospensori elastici a fasce	»	2
Spazzole per scarpe	»	2
Stellette per tenute diverse	»	14
Targhetta portanome	»	1
Tuta sportiva	»	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI

Capo		Q.tà
Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	»	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K-2B	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	n.	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico porta-pugnale	»	1
Giubetto da volo L-2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1

Impermeabile « poncho » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	»	1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	»	5
Valigia-custodia per indumenti da volo	»	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza - Agli allievi piloti dell'Accademia aeronautica saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI PER GLI ALLIEVI PILOTI E ALLIEVI G.A.r.i.

Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senza piede (1)	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	»	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza - Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(1538)

Concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maestro di arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

il grado cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto (data di conseguimento del titolo, denominazione dell'istituto e sede);

la loro posizione, nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'ente presso il quale presta servizio;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 5).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non e ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento d'identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione, in bollo, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Art. 5.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti comprovanti il possesso di titoli conseguiti o maturati entro la data suddetta, utili ai fini della formazione della graduatoria di merito.

La copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o del foglio matricolare per sottufficiali sarà chiesta d'ufficio agli enti competenti dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione.

I documenti presentati dai candidati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 6.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;
2) matematica: prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale: prova orale obbligatoria;
4) matematica e fisica: prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8, secondo il seguente diario:

17 giugno 1980: cultura generale;
18 giugno 1980: matematica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

Saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti ed i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti quì appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 4;
prova scritta di matematica, coefficiente 4;
prova orale di culturale generale, coefficiente 4;

prova orale di matematica e fisica, coefficiente 4;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 2;
prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) 10 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 20 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) 10 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

d) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali;

e) da 1 a 20 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'elgida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Per i corsi di specializzazione del controllo del traffico aereo e difesa aerea, l'attribuzione del punteggio è condizionata all'effettivo esercizio delle mansioni di controllore.

f) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);
5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);
5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;
6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono comprovante la loro qualità.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1980
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 186

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico, ovvero attinente ad argomenti di natura ordinativa o logistica dell'Aeronautica militare o alle funzioni di ufficiale.

b) Matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.

b) Matematica e fisica.

c) Storia, geografia e topografia.

d) Cultura militare aeronautica.

PROVE ORALI FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE
(durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti)

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo.

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI - MATEMATICA E FISICA

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Cenni sui problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teorie della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota, gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizione e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeroformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeroformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Colore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici .Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elet-

trica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucalt.

STORIA, GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA

Storia:

La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete: primi moti liberali particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-1859. L'opera di Cavour.

La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'estremo oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

a) Elementi di storia militare Aeronautica - Storia dell'Aeronautica dalle origini ai giorni nostri.

b) Elementi di esercizio del comando - L'azione di comando: responsabilità e capacità - Poteri e responsabilità del comandante di Corpo - Responsabilità del comandante di presidio e del comandante di aeroporto.

L'azione di comando nei vari campi di attività (addestramento, impiego, manutenzione, rifornimenti, governo del personale, sicurezza e protezione locale).

c) Elementi di arte militare aerea.

1) *Arte militare*:

Generalità sull'arte militare e sua ripartizione - Considerazioni sulle quattro branche dell'arte militare.

2) *Organica militare*:

L'organica militare e l'arte militare - Compiti e mezzi dell'organica militare - Principi fondamentali - Partizione dell'organica militare: l'organica del personale; l'organica del materiale; l'organica dell'ambiente naturale; l'organica dell'ambiente istituzionale (problemi relativi a ciascuna branca dell'organica militare).

L'organizzazione centrale militare, il Capo dello Stato e le sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese - Il segretario generale della Presidenza della Repubblica - Affari militari - Il consigliere militare e i consiglieri militari aggiunti - Il problema dell'alto comando delle Forze armate in guerra.

Il Consiglio supremo di difesa: compiti e attribuzioni.

Il Ministro della difesa e le sue attribuzioni il Gabinetto difesa - Gli organi consultivi, tecnico-militare e amministrativi del Ministero della difesa.

I Sottosegretari di Stato alla difesa.

Il Consiglio di Stato - Il Consiglio superiore delle Forze armate.

Il Consiglio tecnico-scientifico della Difesa. Il Capo di stato maggiore della difesa: attribuzioni - Organizzazione dello stato maggiore della difesa - I comitati dipendenti dal capo di stato maggiore della difesa.

I capi di stato maggiore delle tre forze armate.

Il segretario generale della difesa.

3) *Ordinamento ed organizzazione dell'Aeronautica militare*:

Cenni storici - L'organizzazione centrale (Stato maggiore, Ispettorati - Gli enti sperimentali).

L'organizzazione dei reparti di linea - L'organizzazione della difesa aerea del territorio - L'organizzazione dell'addestramento - L'organizzazione della manutenzione - L'organizzazione di rifornimento - L'organizzazione delle telecomunicazioni - L'organizzazione territoriale e periferica - Ordinamento e ripartizione del personale militare dell'Aeronautica militare e problemi relativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico).

4) *Cenni sull'organizzazione della NATO*:

Comunità atlantica - il trattato nord-atlantico - Organizzazione del trattato nord-atlantico - Il consiglio - Organi civili - Organi militari - I comandi - Organizzazione del comando in capo alle forze alleate sud-Europa - La 5ª A.T.A.F.

Logistica

La dottrina:

1) Generalità, definizioni e sviluppo storico; il problema generale della logistica; logistica del materiale e logistica del personale; logistica economica e logistica militare; logistica operativa.

2) La logistica nel contesto della realtà nazionale; rapporti fra potenziale bellico e potenziale logistico della nazione; predisposizione del territorio nazionale in funzione delle esigenze logistiche; predisposizioni ed indirizzi dell'economia nazionale in funzione delle esigenze logistiche.

3) La logistica nel sistema di alleanza; integrabilità ed integrazione delle predisposizioni logistiche; logistica globale; i sistemi di alleanze.

4) Logistica economica e logistica operativa; la logistica economica come logistica della produzione; la logistica militare come logistica del consumo; la logistica operativa come aspetto della logistica del consumo e suo inserimento nella sfera delle operazioni di guerra.

5) Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione.

6) La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica; la catena logistica di guerra; i compiti logistici di un testo operativo; gli orientamenti aeronautici.

7) La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione.

8) La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

I servizi:

9) Concetti di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi.

10) L'organizzazione logistica della difesa.

11) Organizzazione logistica dell'Aeronatica militare; il sistema logistico; i servizi logistici; l'apparato logistico.

12) Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il materiale speciale dell'Aeronautica: l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale.

13) L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo; approvvigionamento in campo NATO.

14) Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte: la gestione amministrativo-

contabile; gli utilizzatori del materiale; servizio ispezioni; evoluzione ed orientamento del servizio rifornimenti.

15) La manutenzione; organizzazione della manutenzione; mano d'opera e attrezzature; livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T.; controllo dei materiali inefficienti; incidenti e relative procedure.

16) Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; le armi speciali ed i problemi relativi alla difesa; l'armamento aeronautico; la manutenzione del materiale d'armamento; gli Enti sperimentali; il personale del servizio armamento.

17) Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale cinefotografico; la manutenzione del materiale fotografico; i laboratori fotografici e le fototeche; il personale del servizio fotografico; il servizio fotografico operativo.

18) il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio antincendi; il personale del servizio antincendi; aspetti operativi del servizio antincendi.

19) Il servizio trasporti: generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari.

20) Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto ferroviario; la rete ferroviaria italiana; impianti e materiale rotabile delle Forze armate e in particolare, dell'Aeronautica militare.

21) Il trasporto marittimo; generalità, principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto marittimo; il materiale naturale dell'Aeronautica militare; il trasporto marittimo operativo.

22) Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto aereo; impianto ed esercizio di linee aeree nazionali ed internazionali; le società aeree; registro aeronautico nazionale; classificazione degli aeromobili e documenti di bordo; regime giuridico dei trasporti aerei e relative norme esecutive; il trasporto aereo operativo.

23) Il trasporto per via ordinaria; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto per via ordinaria; la rete stradale italiana; il tasporto operativo per via ordinaria.

24) Il servizio autoveicoli e imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio autoveicoli ed imbarcazioni, la manutenzione del materiale del servizio autoveicoli; il personale del servizio autoveicoli.

25) Il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; i depositi carburanti; il personale del servizio carburanti.

26) Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; l'infrastruttura; impianti e manutenzione; il personale del servizio del demanio.

27) Il servizio sanitario; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; gli istituti medico-legali; la commissione sanitaria d'appello; il centro studi e ricerche e di medicina aeronautica; assistenza sanitaria e vigilanza igienica del personale; il medico di stormo; il materiale sanitario; il personale del servizio sanitario.

28) Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, il materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; la manutenzione del materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; il personale del servizio telecomunicazioni e meteo; competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea.

29) I servizi di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante; il personale del servizio di commissariato.

Cenni di logistica NATO:

30) La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità.

31) Le agenzie di produzione e supporto logistico, il sistema di agenzie; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche.

32) La pianificazione logistica in sede NATO.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . (privincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . in servizio (o in congedo) presso . . . . residente a . . . . numero di codice postale (2) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato, con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno (6) . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

di rinunciare al grado di . . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (8);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numéro di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

(Su carta da bollo)

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

L'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario

. . . .

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(1203)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 29/San/Mi/79 del 29 gennaio 1979, con il quale il rag. Lorenzino Odderoli è stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;
Considerato che il predetto rag. Odderoli è assente dall'ufficio per motivi di salute;
Considerata l'opportunità di sostituire il predetto rag. Odderoli al fine di non arrestare l'attività della commissione giudicatrice d'esame;
Vista la lettera n. 16970 del 7 novembre 1979 dell'assessorato regionale alla sanità;
Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

Il dott. Augusto Nitti, funzionario, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia, viene chiamato a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975, quale segretario, in sostituzione del rag. Lorenzino Odderoli.

Il presente provvedimento viene pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Milano, addì 23 novembre 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

(1258)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 30/San/Mi/79 del 29 gennaio 1979, con il quale il rag. Lorenzino Odderoli è stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;
Considerato che il predetto rag. Odderoli è assente dall'ufficio per motivi di salute;
Considerata l'opportunità di sostituire il predetto rag. Odderoli al fine di non arrestare l'attività della commissione giudicatrice d'esame;
Vista la lettera n. 16971 del 7 novembre 1979 dell'asssesorato regionale alla sanità;
Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

La sig.ra Clelia Tranquilli, funzionario, in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità, viene chiamata a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975, quale segretario, in sostituzione del rag. Lorenzino Odderoli.

Il presente provvedimento viene pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Milano, addì 23 novembre 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

(1259)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1616/IX in data 4 maggio 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferito del posto di ufficiale sanitario del comune di Macerata;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni all'uopo pervenute dall'ordine provinciale dei medici, della regione Marche, della prefettura di Macerata e del comune interessato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituito come segue:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente amministrativo della regione Marche.

Componenti:

De Simone dott. Igino, vice prefetto della prefettura di Macerata;
Renga prof. Giovanni, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Ancona;
De Martinis prof. Carlo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Ancona;
Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;
Candela prof. Raffaele, ufficiale sanitario del comune di Jesi.

Segretario:

Lalla dott. Augusto, dirigente amministrativo della regioregione Marche.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le prove di esame avranno luogo presso l'istiuto d'igiene dell'Università di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Macerata e del comune di Macerata.

Macerata, addì 15 gennaio 1980

Il medico provinciale: PUCCI

(1260)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(535/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di tisiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(542/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare;

tre posti di assistente della clinica ortopedica e traumatologica;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto all'istituto di semeiotica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(532/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(530/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontostomatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria)

(531/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare (aggregato alla divisione di radiofisioterapia);

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(543/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(540/S)

OSPEDALE «ALDI MAI» DI MANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manciano (Grosseto).

(569/S)

OSPEDALE DI CARIATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di medicina;
un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(570/S)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(572/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(565/S)

OSPEDALE «B. LAURO» DI PALMA CAMPANIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Palma Campana (Napoli).

(566/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(567/S)

OSPEDALE «C. ONDOLI» DI ANGERA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(568/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. **16.**
Provvedimenti concernenti le attribuzioni dell'O.N.P.I. in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 4 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, istituito con decreto-legge 23 marzo 1948, n. 361, convertito in legge 5 gennaio 1953, n. 29, e attuate nella provincia di Bolzano attraverso la Casa Serena di via Fago, in Bolzano, sono assunte dal comune di Bolzano.

Questo subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della suddetta sede, all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 2.

Il personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, collocato nei ruoli di cui all'art. 4 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in servizio presso la sede di Bolzano dall'ente in questione, è trasferito, previo consenso, ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, al comune di Bolzano.

Al personale trasferito è garantito comunque il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Art. 3.

I beni dell'O.N.P.I. situati nel territorio del comune di Bolzano sono trasferiti all'amministrazione comunale di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 novembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(260)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1979, n. **7.**
Modifiche alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Carzano e Telve.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 62 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Carzano e Telve sono così modificate:

a) la circoscrizione territoriale del comune di Carzano è ampliata in località «Longhini» per complessivi mq 37.571;

b) la circoscrizione territoriale del comune di Telve è ampliata in località «Stradelle» per complessivi mq 31.327 ed in località «Santa Giustina» per complessivi mq 8.907.

E' approvata la cartografia allegata alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge, saranno regolati dalla giunta provinciale di Trento ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 dicembre 1979

PANCHERI

Visto, *il commiss. del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(288)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 30 agosto 1979, n. 30, pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 1979 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 novembre 1979, all'art. 3, riguardante il nuovo testo dell'art. 25 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, il terz'ultimo comma di detto art. 25 è modificato come segue: in luogo di: «...400 unità di pascolo...», leggasi: «...400 unità *di conto per ogni ettaro* di pascolo...».

(11045)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800470)